



Decreto Dirigenziale n. 62 del 06/03/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152, ART. 269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLO STABILIMENTO DELLA DITTA VANACORE SALVATORE CON SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL COMUNE DI META DI SORRENTO AL CORSO ITALIA, 127, PER L'ATTIVITA' DI RESTAURO MOBILI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che l'art. 269, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'art. 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";

b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art. 268, comma 1, lett. o), normativa succitata;

c. che il legale rappresentante della **Ditta Vanacore salvatore con sede legale e operativa nel Comune di Meta di Sorrento al Corso Italia, 127**, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di restauro mobili ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, riconducibile a quella in deroga di cui all'art. 272 comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV come **"Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg"** e con l'impiego di 0,12 kg/g di antitarlo e svernicianti";

d. che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 17.05.2004 con prot. 409642 ai sensi del DPR 27.07.1991, reiterata in data 10.06.2011 con prot. 458117 ai sensi del D.Lgs. 152/06, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

a. Agli atti risulta nota prot. 7690 del 30.05.2005 del Comune di Meta di Sorrento che esprime parere favorevole al rilascio all'autorizzazione all'emissione in atmosfera, con attestazione che l'insediamento produttivo è conforme agli strumenti urbanistici e compatibile per gli aspetti territoriali ed ambientali;

b. che nella Conferenza di Servizi tenutasi in data 18.11.2011 il cui verbale si richiama:

b.1 l'ARPAC con nota prot. 42012 del 18.11.2011 ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni: Sostituzione del carbone e misure ed analisi con frequenza annuale, attuazione del piano di manutenzione, altezza del camino almeno un metro oltre il colmo dei tetti degli edifici circostanti entro un raggio di 10 metri, predisposizione di prese di campionamento al camino ed idoneo accesso per i successivi controlli;

b.2 la Regione ha assegnato all'ASL, alla Provincia e al Comune un termine di 20 giorni dalla notifica del verbale per esprimere il proprio parere definitivo;

CONSIDERATO

che a tutt'oggi ASL, Provincia e Comune, assenti nella seduta conclusiva della conferenza, non hanno espresso il proprio parere, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7), Legge 241/90 e s.m.i., si considerano acquisiti i rispettivi assensi;

DATO ATTO

a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);

b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, conformemente alle risultanze istruttorie ed ai pareri espressi in Conferenza, e per quanto su considerato lo stabilimento della **Ditta Vanacore Salvatore con sede legale e operativa nel Comune di Meta di Sorrento al Corso Italia, 127**, esercente attività di vendita al dettaglio e restauro di mobili antichi con l'obbligo per la Ditta di ottemperare alle prescrizioni dell'ARPAC;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

1. di autorizzare lo stabilimento della **Ditta Vanacore salvatore con sede legale e operativa nel Comune di Meta di Sorrento al Corso Italia, 127**, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 Decreto Legislativo n. 152/06, per le attività in deroga di cui all'art.272 comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV denominata **“Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg”** e con l'impiego di 0,12 kg/g di antitarlo e svernicianti”, così come di seguito specificate:

1.1.

Camino (n.)	Fasi lavorative di provenienza	Portata (Nm³/h)	Sostanze inquinanti	Valore delle emissioni (mg/Nm³)	Sistema di abbattimento
E.1	Sverniciatura e applicazione antitarlo	1500	COV Totali	< 0,66	Filtro a carboni attivi

2. di obbligare la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1.** l'altezza del camino dovrà superare di almeno un metro il colmo dei tetti degli edifici circostanti entro un raggio di 10 metri e dovrà essere predisposta la presa di campionamento con idoneo accesso per i successivi controlli;
- 2.2. rispettare** il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nelle relazioni tecniche;
- 2.3. i metodi** di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.4. contenere** le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;

- 2.5. le misurazioni** e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
- 2.6. l'impianto** di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza e i carboni attivi dovranno essere sostituiti annualmente;
- 2.7. provvedere** all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.8. rispettare** quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
- 2.8.1. comunicare, agli enti di cui alla lettera 2.5, la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
 - 2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;
 - 2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
 - 2.8.4. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.9. rispettare** quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- 2.9.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.9.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
- 3. di precisare** che:
- 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
- 4. di demandare** all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 5. di precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n.750/04, sono a carico della ditta interessata;
- 6. di stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs n. 152/06;
- 7. di notificare** il presente provvedimento alla **“Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg”** e con l'impiego di 0,12 kg/g di antitarlo e svernicianti”, esercente attività di vendita e restauro mobili antichi;
- 8. di inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Napoli, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;
- 9. di inoltrare** copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi